

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL
SOGGIORNO CLIMATICO AD ISCHIA PER GLI ANZIANI 65ENNI AUTONOMI ED
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
- ANNO 2022 CODICE CIG Z6037089FE**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO	3
ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO.....	3
ART. 3 – REQUISITI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA	3
ART. 4 – PRESTAZIONI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA.....	4
ART. 5 – TRASPORTO	5
ART. 6 – ATTIVITA’ RICREATIVE E DI ANIMAZIONE.....	5
ART. 7 – ASSISTENZA AL SOGGIORNO.....	5
ART. 8 – ISCRIZIONI	6
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO	6
ART. 11 – TASSE ED IMPOSTE.....	6
ART. 12 – PENALITA’	6
ART. 13 – CAUZIONI	7
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO	7
ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	7
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY	8
ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 19 – RINVIO.....	9
ART. 20 –CONTROVERSIE.....	9

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di organizzazione e realizzazione del soggiorno climatico per anziani 65enni autonomi ed autosufficienti del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) anno 2022 ad Ischia (NA), con aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs. n.50/2016 mediante procedura negoziata RDO da espletarsi sul portale del Mercato della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

Destinatari del servizio sono gli anziani 65enni autonomi ed autosufficienti, per un massimo di 30 partecipanti residenti nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA). Sarà consentita la partecipazione del coniuge con età inferiore a quella minima prevista purchè regolarmente sposato/a o convivente come risultante dallo stato di famiglia.

Nell'eventualità che le iscrizioni non raggiungessero il numero minimo previsto di 20 unità, l'Azienda Consortile si riserva di valutare la possibilità di non procedere con l'attivazione del Servizio Soggiorno Climatico.

Nell'eventualità che le iscrizioni non raggiungessero il numero previsto, l'Azienda si riserva di valutare con l'Aggiudicatario la possibilità di effettuare ugualmente il soggiorno alle stesse condizioni dell'offerta presentata.

Il periodo previsto per il soggiorno è per il mese di Settembre 2022, seconda o terza settimana, per una durata di 7 giorni (6 notti) in trattamento di pensione completa. Dovrà prevedersi l'arrivo del gruppo in tarda mattinata e la partenza per il rientro dopo la prima colazione. Il trattamento dovrà includere l'aperitivo di benvenuto del giorno di arrivo.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettagliate contenute nel presente Capitolato.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Il prezzo complessivo è pari ad € 15.000,00, a lordo di ogni onere (art.74 Ter D.P.R. 633/72), onnicomprensivo, riferito all'intera durata del soggiorno.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

ART. 3 – REQUISITI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

La struttura alberghiera ammissibile, di categoria non inferiore alle tre stelle deve avere i seguenti requisiti:

- sistemazione degli ospiti in camere matrimoniali e doppie dotate di ogni comfort, di servizi privati ed impianti di climatizzazione. Tutte le camere dovranno essere dotate degli stessi comfort e non si accetteranno sistemazioni in piani seminterrati, sottotetti o in dependance non direttamente collegate alla struttura principale, né camere umide. La struttura dovrà essere dotata di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza anziana. Struttura esclusivamente in muratura, con tipologia hotel/villaggio turistico, ubicate nella stessa località entro massimo 500 metri dal mare, in posizione centrale, prive di barriere architettoniche interne ed esterne, accessibili senza percorsi per

strade in salita, o con gradinate, raggiungibili fino all'ingresso dagli autopullman, fornite di ampi spazi comuni idonei allo svolgimento di attività ludico-creative. La struttura dovrà avere a disposizione degli ospiti una sala soggiorno sufficientemente ampia, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo, per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi e sufficientemente ampia da consentire lo svolgimento di tali momenti. Le strutture indicate in sede di gara non potranno essere sostituite in alcun caso, pena la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria;

In caso di riscontrata mancata conformità a quanto dichiarato e/o a quanto richiesto nel presente Capitolato, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura e ricorrerà ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva secondo l'ordine di classificazione, procedendo alla medesima verifica di cui al punto precedente, al cui esito procederà all'aggiudicazione (qualora positivo) o all'esclusione del concorrente (qualora negativo).

Il servizio si intenderà, pertanto, aggiudicato al concorrente che, secondo l'ordine di classificazione, avrà dimostrato in base alle modalità sopra esposte la conformità della struttura indicata a quanto dichiarato e/o a quanto richiesto nel presente Capitolato.

ART. 4 – PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni

- Il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di 7 giorni (6 notti), dal pranzo del 1° giorno di partenza dal Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) alla colazione del 7° giorno di rientro a San Marzano Sul Sarno (SA);
- Il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio;
- Il vitto deve variare quotidianamente e deve essere adeguato alle esigenze degli ospiti. Devono essere garantite l'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi. Sarà apprezzata la filiera corta e ogni altra garanzia migliorativa.
- L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno.
- I pasti devono comprendere almeno le seguenti portate:
 - a) Colazione con alternativa tra caffè, latte, tè, unitamente a brioches, pane, burro e marmellata, disponibilità di bevande calde e fredde;
 - b) Pranzo e cena con servizio ai tavoli con un primo piatto a scelta tra almeno tre possibili varianti, un secondo con contorno a scelta tra almeno tre possibili varianti, pane e grissini, frutta di stagione, dessert a scelta almeno tre volte a settimana, bevande ai pasti, mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino;
 - c) Possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc.); in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione. I pasti dovranno essere serviti con una flessibilità oraria di 1 ora e 30 minuti;
- Cambio della biancheria da tavola tutti i giorni e da letto secondo necessità ed almeno 3 volte a settimana, il cambio degli asciugamani tutti i giorni;
- Assistenza all'arrivo e alla partenza per il carico e lo scarico bagagli con intervento a favore delle persone in difficoltà;
- Servizio spiaggia: un ombrellone ogni due persone e una sedia sdraio a persona, la spiaggia

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

dovrà essere comodamente accessibile e raggiungibile a piedi;

- eventuale servizio navetta gratuito da e per il mare;
- servizio termale convenzionato ASL per le persone anziane che ne faranno richiesta alla direzione della struttura alberghiera. Gli stabilimenti termali dovranno essere ubicati all'interno della medesima struttura o ad una distanza di m.500 dall'albergo e accessibili senza barriere architettoniche. Qualora il percorso di accesso allo stabilimento termale superi i m.200, l'albergo dovrà garantire il servizio navetta gratuito;
- polizza assicurativa per gli anziani partecipanti e per gli accompagnatori designati dall'Azienda, senza limiti di età, per infortuni, responsabilità civile, spese di pronto soccorso, rientro in ambulanza per malattia, rientro della salma. La copertura assicurativa dovrà produrre effetto dal momento della salita in pullman al momento della partenza, alla discesa dal pullman al momento del ritorno, (allegare autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di conformità delle polizze assicurative a quanto prescritto dall'art.4 del presente Capitolato), l'Azienda Consortile ed il Comune di San Marzano Sul Sarno restano sollevati da qualsiasi danno causato alla struttura alberghiera;
- assistenza medica, prevista dal S.S.N., da assicurarsi nel luogo del soggiorno e assistenza infermieristica per terapie in corso;
- gratuità di n.2 camere singole e di tutti i servizi annessi per gli accompagnatori e i delegati dell'Ente (almeno due camere);
- imposta di soggiorno;
- ogni altro onere che concorra alla definizione del costo del servizio.

L'Azienda si riserva di precisare il numero dell'effettiva utenza dieci giorni prima della partenza. In ogni caso, saranno pagate unicamente le effettive presenze dei partecipanti al soggiorno.

ART. 5 – TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico dell'Aggiudicatario e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

- Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
- Il trasporto deve comprendere le spese autostradali e il passaggio marittimo degli anziani dal comune di residenza alla struttura alberghiera della località sede del soggiorno e viceversa per il ritorno. Il servizio deve essere effettuato con autopullman GT privati, in perfetta efficienza, climatizzati e dotati di tutti i più moderni comfort, da San Marzano Sul Sarno (SA) alla località di soggiorno e viceversa, ad uso esclusivo del gruppo. Non saranno accettati autopullman a due piani o con rampe di scale all'interno.

Nel corso del viaggio dovranno essere effettuate soste secondo necessità dell'utenza.

ART. 6 – ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE

L'Impresa appaltatrice dovrà tenere conto che il soggiorno tende a soddisfare la necessità per l'anziano di vivere attivamente il momento della vacanza. Pertanto devono essere incluse nell'offerta le seguenti minime attività, fatte salve le migliori:

- Almeno due serate danzanti in hotel con musica, oltre alla serata danzante di arrivederci, con consumazione inclusa. Qualora la struttura alberghiera prevista per il soggiorno dei partecipanti non presenti spazi adeguati ed attrezzati a tal scopo, le serate dovranno essere organizzate in un locale in grado di contenere tutti i partecipanti al soggiorno;

- Una escursione di mezza giornata in una località limitrofa;
- Disponibilità in albergo di attrezzature per giochi di società, gare e tornei adeguati per la tipologia di clientela (carte da gioco, serie di bocce, tombole, ecc.);

ART. 7 – ASSISTENZA AL SOGGIORNO

L’Agenzia aggiudicataria dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione del soggiorno, il nominativo del soggetto incaricato a svolgere le attività di accompagnamento (e di eventuali sostituti in caso di indisponibilità dello stesso durante l’espletamento del soggiorno) e relativi curricula, facendone trasmissione unitamente ai recapiti telefonici almeno cinque giorni prima della data di partenza. L’accompagnatore dovrà essere presente sul pullman al momento della partenza da Pagani (SA), provvedere alla verifica delle persone presenti a bordo tramite appello nominale, disporre la collocazione a bordo secondo le esigenze manifestate e documentate in precedenza, facendosi carico del gruppo per tutto il soggiorno fino al rientro in città. L’accompagnatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente. Si richiede una sintetica relazione dell’accompagnatore/animatore che evidenzi osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate.

ART. 8 – ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno accettate fino al numero massimo previsto di 30 unità secondo l’ordine di presentazione della domanda del servizio all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Consortile. Qualora le richieste siano superiori al numero massimo di partecipanti previsto, i richiedenti in esubero potranno far parte di una lista di riserva alla quale poter attingere, sulla base dell’ordine di presentazione dell’istanza, in caso di eventuali rinunce.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l’aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’importo del servizio, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà liquidato e pagato alla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura attestante l’avvenuta prestazione in conformità a quanto previsto dal capitolato d’appalto e dall’offerta presentata in sede di gara, con determina di liquidazione del Direttore, previo esito positivo dei controlli di rito e ad avvenuta consegna, da parte della stessa ditta, di tutta la documentazione prevista per legge. L’Azienda Consortile Agro-solidale in ogni caso liquiderà alla ditta aggiudicataria la somma offerta pro-capite, relativa all’intero soggiorno, per le effettive presenze dei partecipanti.

ART. 11 – TASSE ED IMPOSTE

Tutte le imposte e spese, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti l’appalto del servizio vertono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 12 –PENALITA'

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14 del presente Capitolato, di cui l'Azienda venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevata a seguito di sopralluogo, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, sarà applicata una penale, di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

Dopo la comminazione di almeno 5 penalità di qualsiasi importo, l'Azienda Consortile potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 13 - CAUZIONI

Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta dovrà essere corredata di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Cauzione definitiva

La Ditta Appaltatrice per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La mancata costituzione della garanzia

definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine di classificazione, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi di inadempienza:

- a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) Quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) Quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dall'Azienda con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) Quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) In caso di frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) Negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata all'Azienda, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 14, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla Gara;
- L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- Il personale interno all'Azienda addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge

241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Consortile.

ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE 2016/679, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che le coordinate IBAN comunicate per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto corrispondano a quelle sopra indicate.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l'Azienda Consortile e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Nocera Inferiore (SA).

Il Direttore Generale ad interim

d.re Arturo Lombardo